



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 8 del 07/01/2021

**OGGETTO: Accordi contrattuali Case di Cura ex art 8 bis D.lgs 502/92 e s.m.i.
Provvedimenti per il I semestre 2021**

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: MARIA BARTOLOZZI

DIRETTORE UOC Privato Accreditato e Trasporti Sanitari: MARIA BARTOLOZZI
(firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE SANITARIO: LUCA LAVAZZA (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: Gabriele Morotti (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI: LAURA BRIZZI (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: NO

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N. 0

OGGETTO: Accordi contrattuali Case di Cura ex art 8 bis D.lgs 502/92 e s.m.i. Provvedimenti per il I semestre 2021

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore UOC Privato Accreditato e Trasporti sanitari , di cui e' di seguito trascritto integralmente il testo:

Dr.ssa Maria Bartolozzi _____

Nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale con la deliberazione n.1081 del 12/12/2019;

Visto:

la normativa nazionale e regionale vigente in materia sanitaria;

il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, "Disciplina del servizio sanitario regionale" e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante "*Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005*";

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1339 del 29 dicembre 2015;

La Delibera Giunta Regionale Toscana n. 1220 del 8/11/2018;

Premesso:

Che l'art. 8 bis comma 1 del D.lgs n. 502/92 e s.m.i. prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali di assistenza avvalendosi anche dei soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater , nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies

Che ai sensi dell'art. 76 comma 1 della L.R.T. 40/2005 e s.m.i. le aziende sanitarie locali individuano, attraverso i criteri determinati dagli strumenti regionali di programmazione sanitaria, le istituzioni sanitarie che esercitano ruoli di integrazione delle strutture pubbliche al fine di concorrere all'erogazione delle prestazioni necessarie al conseguimento dei livelli di assistenza definiti dalla programmazione regionale;

Che nel susseguirsi dei piani sanitari regioni le istituzioni private accreditate sono state ammesse ad operare nel servizio sanitario nazionale, a carico delle risorse regionali disponibili, previa contrattazione con l'Azienda sanitaria locale, contrattazione ispirata a principi di qualità, livello di servizio, efficienza , produttività e competitività;

Richiamata la L. R.T. 51/2009 che, in attuazione del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#) (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della [L. 23 ottobre 1992 n. 421](#)) e nel rispetto di quanto previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997](#) (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) disciplina, tra l'altro, i requisiti e le procedure necessarie per l'esercizio, da

parte delle strutture pubbliche e private, delle attività sanitarie anche in riferimento alle prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e radiologiche nonché di laboratorio.

Ricordato che la richiamata disciplina intende fornire gli strumenti per garantire la sicurezza delle attività sanitarie erogate nelle strutture pubbliche e private e per promuovere la qualità delle strutture sanitarie e dei processi di cura, assicurando la trasparenza e la pubblicità delle informazioni e idonee forme di controllo sociale.

Dato atto che sono in scadenza alla data del 31/12/2020 i contratti in essere con le Case di cura insistenti sul territorio della USL Toscana nord ovest;

Preso atto che la Regione Toscana con deliberazione n. 1220 dell'8.11.2018 "Determinazione dei tetti massimi per l'acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private" accreditate", già recepita da questa Azienda con precedente determinazione 1115 del 21/12/2018, ha ridefinito un nuovo modello di gestione dei rapporti con il privato convenzionato individuando il livello centralizzato regionale per la definizione dei tetti massimi di spesa per specialistica e ricoveri;

Considerato che la richiamata deliberazione GRT n. 1220/2018 è stata a oggetto di impugnazione da parte di alcuni istituti;

Dato atto che il T.A.R. in primo grado negli ultimi mesi del 2019 si è espresso per un parziale accoglimento delle doglianze delle parti attrici ;

Preso atto che la Regione Toscana con DGRT 1068/2020 ha in effetti rivisto i budget massimi di alcune strutture, riconoscendone per alcune un incremento;

Preso atto altresì che è tuttora in corso a livello regionale un tavolo preposto alla definizione di un modello unico di contratto applicabile per la stipula degli accordi contrattuali delle strutture toscane, alla luce sia delle disposizioni della richiamata DGRT 1220/2018, sia delle modifiche che ad essa andranno apportate in virtù dei pronunciamenti del TAR ;

Considerato che l'emergenza COVID ha impattato in maniera importante sulla ordinaria programmazione delle attività;

Ritenuto pertanto che sia necessaria, anche in funzione del continuo evolversi della situazione epidemiologica, una riprogrammazione delle attività, che tenga conto delle emergenti necessità di ulteriori tipologie di assistenza (es. rafforzamento delle cure intermedie) e della ricollocazione presso il privato di attività ordinariamente svolte all'interno dei presidi ospedalieri pubblici;

Richiamata :

- la deliberazione n. 716 del 16/9/2020 con la quale si procedeva ad approvare l'accordo ponte per le Case di cura, che prevedeva una validità fino al 31/12/2020 con possibilità di proroga per un ulteriore semestre;

Verificato peraltro che ad oggi non sono ancora pervenute indicazioni conclusive da parte della Regione Toscana in merito al contratto tipo;

Reputato di avvalersi della possibilità di proroga espressa nel contratto tipo approvato con deliberazione n. 716 del 16/9/2020;

Ritenuto pertanto :

- di prorogare gli accordi contrattuali con le Case di cura in scadenza al 31/12/2020 per le prestazioni di ricovero, erogazione congiunta e specialistica ambulatoriale fino al 30/06/2021 per consentire la definizione dei nuovi fabbisogni e la conclusione dei nuovi contratti alla luce delle attese indicazioni Regionali;

- di prevedere pertanto la proroga dei seguenti accordi per il primo semestre 2021

Casa di Cura San Camillo Budget I semestre 2021 € 6.781.700

Casa di Cura Barbantini Budget I semestre 2021 € 5.837.500

Casa di Cura Santa Zita Budget I semestre 2021 € 2.013.358 (compreso budget cure intermedie da riassegnare al competente conto da parte della zona di riferimento)

Casa di Cura Suore Addolorate Livorno/Pisa Budget I semestre 2021 € 2.051.500

Casa di Cure Ville di Nozzano Budget I semestre 2021 € 984.900

- di dare atto altresì che l'articolazione dei budget, all'interno del tetto massimo previsto per ciascuna struttura, è tuttora in fase di rimodulazione in funzione delle esigenze assistenziali valutate dalle competenti strutture sanitarie di riferimento, e pertanto potrà subire variazione rispetto all'originaria articolazione ad invarianza di spesa complessiva;

Dato atto inoltre che per quanto attiene alla struttura Don Gnocchi Sor Fivizzano, deve farsi riferimento al contratto di associazione in partecipazione tutt'ora in corso di validità;

Ritenuto pertanto di confermare per il I semestre 2021 nell'ambito di tale contratto il budget storico per i ricoveri ospedalieri in cod. 56 pari a € 860.000 annui (€ 430.000 per il primo semestre);

Ritenuto inoltre di recepire la DGRT 1068/2020 con la quale vengono modificati i tetti massimi di cui alla DGRT 1220/2018 per quelle strutture per le quali il TAR ha ritenuto rilevare difetto di adeguata istruttoria e motivazione ;

Reputato necessario pertanto di autorizzare per l'anno 2021 l'ulteriore spesa (su base di annua) da imputarsi solo presuntivamente al conto 31020323 in attesa di una definizione con le strutture dell'articolazione di tale spesa sui vari conti :

-Barbantini € 232.901 (€116.450,5 per il I semestre)

- San Camillo € 978 (€ 489 per i II semestre)

Ritenuto pertanto opportuno:

- autorizzare per il primo semestre 2021 le seguenti spese presunte, esclusivamente riferite agli istituti e prestazioni oggetto della presente proroga suddivise su conti di rispettiva competenza:

conto 31020713 € 10.507.258

conto 31020715 € 455.000

conto 31020323 € 3.685.700

conto 31020323 per DGRT 1068 € 116.695

conto 31021630 € 3.450.000

rappresentando che tale allocazione deve intendersi provvisoria e potrà subire variazioni a seguito della programmazione delle attività, ad invarianza della spesa complessiva;

- confermare quali responsabili esterni del trattamento dati le strutture accreditate oggetto della presente proroga nella persona dei rispettivi rappresentanti legali, confermando gli atti giuridici già sottoscritti;

Dato atto che responsabile del procedimento, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 241/90 nonché proponente dell'atto è il Direttore della struttura U.O.C. Privato accreditato e trasporti sanitari che con la sottoscrizione del medesimo attesta l'assenza di conflitti di interessi;

Fatto presente che presso la U.O. Scrivente è conservato agli atti d'ufficio a cura del Responsabile del procedimento il fascicolo del procedimento stesso relativo al presente provvedimento;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente dichiara che l'atto che si propone di adottare è legittimo nella forma e nella sostanza;

Acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali per gli ambiti di rispettiva competenza;

DELIBERA

1) di prorogare per il primo semestre 2021 i seguenti accordi contrattuali con le Case di cura in scadenza al 31/12/2020 per le prestazioni di ricovero, erogazione congiunta e specialistica ambulatoriale :

Casa di Cura San Camillo Budget I semestre 2021 € 6.781.700

Casa di Cura Barbantini Budget I semestre 2021 € 5.837.500

Casa di Cura Santa Zita Budget I semestre 2021 € 2.013.358 (compreso budget cure intermedie da riassegnare al competente conto da parte della zona di riferimento)

Casa di Cura Suore Addolorate Livorno/Pisa Budget I semestre 2021 € 2.051.500

Casa di Cure Ville di Nozzano Budget I semestre 2021 € 984.900

dando atto che l'articolazione dei budget, all'interno del tetto massimo previsto per ciascuna struttura, è tuttora in fase di rimodulazione in funzione delle esigenze assistenziali valutate dalle competenti strutture sanitarie di riferimento, e pertanto potrà subire variazione rispetto all'originaria articolazione ad invarianza di spesa complessiva;

2) di confermare per il I semestre 2021 il budget della struttura Don Gnocchi Sor Fivizzano per i ricoveri ospedalieri in cod. 56 pari a € 860.000 annui (€ 430.000 per il primo semestre);

3) di recepire la DGRT 1068/2020 con la quale vengono modificati i tetti massimi di cui alla DGRT 1220/2018 per quelle strutture a seguito della sentenza del TAR;

4) di autorizzare per l'anno 2021 l'ulteriore spesa (su base di annua) da imputarsi solo presuntivamente al conto 31020323 in attesa di una definizione con le strutture dell'articolazione di tale spesa sui vari conti :

-Barbantini € 232.901 (€116.450,5 per il I semestre)

- San Camillo € 978 (€ 489 per i II semestre)

5) di autorizzare pertanto sul bilancio preventivo 2021 in corso di formazione e che dovrà prevedere le necessarie disponibilità, le seguenti spese presunte esclusivamente riferite agli istituti e prestazioni oggetto della presente atto per il I semestre 2021, suddivise su conti di rispettiva competenza:

conto 31020713 € 10.507.258

conto 31020715 € 455.000

conto 31020323 € 3.686.700

conto 31020323 per DGRT 1068 € 116.695

conto 31021630 € 3.450.000

6) di precisare che tali imputazioni non rappresentano costi aggiuntivi rispetto al 2020 ad eccezione di € 116.695 derivanti dal recepimento della DGRT 1068/2020;

7) di confermare quali responsabili esterni del trattamento dati le strutture accreditate oggetto della presente atto nella persona dei rispettivi rappresentanti legali;

8) di dare incarico all'UO Rapporti istituzionali e gestione documentale atti di pubblicare copia del presente atto all'Albo pretorio on line dell'Azienda;

9) di incaricare gli uffici preposti a dare comunicazione agli interessati del presente provvedimento e partecipare le designazioni al trattamento dei dati ;

10) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale dell'Azienda ai sensi dell'art. 42, comma 2 LRT 40/2005 e ss.mm.ii

11) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per consentire la regolare apertura delle agende e dare le adeguate risposte assistenziali all'utenza.

Il Direttore Generale

Dr. ssa Maria Letizia Casani

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CASANI MARIA LETIZIA

DATA FIRMA: 07/01/2021 16:53:44

IMPRONTA: 66383833363538653163383739643630383462303865323636623665613666353634653866376566